

CIRCOLARE N. 41
31 DICEMBRE 2012

Tributo Comunale sui Rifiuti: nuove regole per determinazione e versamento

© Copyright 2012 Acerbi & Associati®

A decorrere dal 1 gennaio 2013 l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 (modificato dall'art. 1 comma 387 della L. n. 228/2012 – legge di stabilità per il 2013 –) istituisce il **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** (RES, o anche **TARES**).

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sostituirà la TARSU e la TIA e sarà attivo in tutti i comuni del territorio nazionale, a copertura non solo dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (la copertura dei costi del servizio dovrà essere integrale) ma anche dei costi relativi ai cd. "servizi indivisibili" dei Comuni (ad es.: illuminazione pubblica, manutenzione del verde pubblico e delle strade, servizi di polizia locale, servizio anagrafe, ecc.).

Natura tributaria

Con l'istituzione della TARES, quindi dal 1 gennaio 2013, dovrebbero superarsi definitivamente le questioni interpretative sorte in capo alla natura del prelievo della tariffa di igiene ambientale (TIA Ronchi) e allo stesso momento i vuoti normativi e gestionali che hanno caratterizzato l'istituzione della tariffa integrata (TIA Ambiente).

In considerazione del fatto che al nuovo tributo si applicheranno l'art. 1 commi da 161 a 170 della L. n. 296/2006, concernenti l'attività di accertamento degli enti locali e l'art. 52 del DLgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare delle Province e dei Comuni, infatti, non sembrano esserci dubbi sul fatto che la nuova TARES, così come la TARSU, abbia natura tributaria.

In tal senso anche il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 24.10.2012.

Come evidenziato nella risposta all'interrogazione parlamentare 28.3.2012 n. 5-06501, inoltre, il comma 29 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 ha previsto che tra i poteri dei Comuni vi sia quello di istituire, in luogo del tributo, una tariffa avente natura corrispettiva e, come tale, soggetta ad IVA. L'IVA sarà quindi applicabile soltanto nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di istituire la tariffa corrispettiva.

Abrogazioni dei previgenti prelievi

Il nuovo tributo sui rifiuti sostituirà gli attuali prelievi.

In particolare, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi abroga (si veda l'art. 14 comma 46 del D.L. n. 201/2011):

- la TARSU, di cui al D.Lgs. 504/93;
- la tariffa di igiene ambientale istituita con l'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, c.d. "TIA Ronchi" o TIA1;
- la tariffa integrata istituita con l'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, c.d. "TIA Ambiente" o TIA2.

Si ricorda che il regolamento attuativo previsto dall'art. 238 comma 11 del D.Lgs. 152/2006 non è mai stato emanato. Conseguentemente sono rimasti in vigore, alternativamente tra loro, la TARSU e la "TIA Ronchi".

A partire dal primo gennaio 2013, viene soppressa altresì l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex Eca che i Comuni applicano sulla TARSU/tariffa, in anticipo di un anno rispetto alle previsioni dell'art. 11 del D.Lgs. 23/2011).

Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal D.L. n. 201/2011 al nuovo tributo si applicheranno:

- l'art. 1 commi da 161 a 170 della L. 296/2006, concernenti l'attività di accertamento degli enti locali;

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare delle Province e dei Comuni.

Come rileva il documento CNDCEC 24.10.2012 "Per ciò che concerne la tassa, l'impianto normativo adottato è quello dell'attuale Tarsu, con l'importante variazione rappresentata dalla disciplina di determinazione del prelievo, mutuata dalla Tia1 (art. 49, D.Lgs. n. 22/1997)."

1. Soggetto attivo

Soggetto attivo del nuovo tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Presupposto e soggetti passivi

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo:

- locali,
- o aree scoperte,

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra:

- i componenti del nucleo familiare;
- o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

In caso di utilizzi temporanei non superiori a 6 mesi nel corso di un anno solare, il soggetto passivo è sempre il possessore, inteso quale proprietario o titolare di diritti reali di godimento sull'immobile, e non l'utilizzatore (cfr. documento CNDCEC 24.10.2012).

Analogamente a quanto accadeva per la TARSU, quindi, ai fini della tassazione non occorre l'effettiva formazione di rifiuti, ma la mera attitudine dei locali o aree a produrre rifiuti, in ragione dell'attività ivi svolta.

3. Esclusioni

Sono escluse dalla tassazione:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non sono detenute o occupate in via esclusiva (ad es. l'alloggio del portiere);
- le aree sulle quali si formano rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri il trattamento in conformità della normativa vigente.

Conseguentemente, sono soggette al prelievo tutte le aree scoperte utilizzate da utenze non domestiche.

4. Composizione della tariffa

La TARES è istituita in tutti i Comuni per coprire:

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni;
- i costi relativi ai "servizi indivisibili" dei Comuni.

5. Superficie assoggettabile al tributo

In fase di prima applicazione, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestable** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Viene rinviata, pertanto, l'applicazione del criterio della superficie catastale previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria al momento in cui sarà effettuato l'allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano quindi le superfici dichiarate o accertate ai fini delle tariffe rifiuti applicate dai comuni: la TARSU (D.Lgs. 13 novembre 1993, n. 507), la TIA1 (art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - cd. decreto Ronchi) o la TIA2 (art. 238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Tornando alle novità della TARES contenute nel nuovo comma 9 dell'art. 14, D.L. n. 201/2011, viene previsto che ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'ANCI saranno stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Resta invece confermato che per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable.

Sono **escluse** dal calcolo della superficie assoggettabile al tributo le aree sulle quali si formano rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri il trattamento in conformità della normativa vigente.

Non è sufficiente attestare lo svolgimento di attività che per loro natura producono prevalentemente rifiuti speciali, ma occorre anche dimostrare la corretta gestione di tali rifiuti. Si ricorda che i rifiuti speciali sono definiti e regolati dal D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale).

6. Tariffe applicabili

Il tributo è corrisposto in base ad una tariffa:

- commisurata ad anno solare;
- calcolata in base:
 - alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie;
 - in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;
 - sulla base dei criteri determinati con regolamento.

La **tariffa** del nuovo tributo è composta:

- da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Al riguardo, il CNDCEC, con il doc. 24.10.2012, ha rilevato che non è stabilita una disciplina transitoria per il raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio e, quindi, i

Comuni dovrebbero assicurare l'equilibrio economico del servizio di gestione dei rifiuti già a partire dal 2013.

Alla tariffa così determinata, si applica una **maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato**, a copertura dei costi relativi ai "servizi indivisibili" dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Sono previste anche, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni (a tale proposito si ricorda che è il consiglio comunale a determinare, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe).

7. Riduzioni tariffarie

Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano all'estero per più di 6 mesi all'anno;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Ulteriori riduzioni devono essere previste:

- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;
- per la raccolta differenziata relativa alle utenze domestiche;
- nei casi in cui il produttore svolga l'attività di recupero dei rifiuti;
- con delibera del consiglio comunale;
- nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

8. Regolamento comunale

Con regolamento comunale sarà disciplinata l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- ai termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il regolamento comunale, inoltre, dovrà disciplinare la tariffa giornaliera, applicabile alle occupazioni di locali ed aree pubbliche di durata non superiore a 183 giorni nell'arco di un anno solare.

9. Termine di approvazione delle tariffe

Le tariffe del nuovo tributo devono essere approvate:

- dal consiglio comunale;
- entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

10. Dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata:

- dai soggetti passivi del tributo entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo;
- nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, anche da uno solo degli occupanti.

Inoltre, la suddetta dichiarazione:

- è redatta su un apposito modello messo a disposizione dal Comune;
- ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non siano intervenute modificazioni dei dati dichiarati dai quali derivi un diverso ammontare del tributo.

In questo caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento.

11. Modalità di versamento

Il nuovo tributo comunale deve essere versato esclusivamente al Comune.

La gestione del tributo – fino al 31 dicembre 2013 – potrà essere affidata ai medesimi soggetti che attualmente svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia1 o della Tia2.

In mancanza di una deliberazione comunale che preveda diversamente, il tributo per l'anno di riferimento è effettuato:

- in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre;
- mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello F24.

È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Per l'anno 2013 il termine di versamento della prima rata viene posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, a seguito delle quali si effettuerà il conguaglio, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente a titolo di Tarsu o di Tia1, oppure Tia2.

Infine, sempre per l'anno 2013, viene disposto che il pagamento della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai "servizi indivisibili" dei comuni è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato. Anche in tal caso, l'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

12. Regime sanzionatorio e attività di accertamento

I commi 39 – 42 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 disciplinano l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Rispetto alle sanzioni previste dal D.L. n. 201/2011, che si riportano di seguito, rimane la facoltà da parte dei Comuni di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

In particolare, sono stabilite le seguenti sanzioni:

- del 30% del tributo non versato, in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione;
- dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di omessa presentazione della dichiarazione. La sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;
- dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, per l'infedele dichiarazione. La sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;
- da 100,00 a 500,00 euro, per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario per la richiesta di dati e notizie inviato dal Comune.

Al comma 38 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 viene disciplinato il potere di accertamento riconosciuto ai Comuni per la TARES.

Sono introdotte le presunzioni semplici, di cui all'art. 2729 codice civile, quali presupposti accertativi adottabili nei casi di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione.

In pratica, la motivazione degli avvisi di accertamento potrà basarsi su presunzioni semplici (in deroga quindi all'obbligo di motivazione previsto per questi atti).